Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Getty Research Institute

https://archive.org/details/memoriasulachine00coll

MEMORIA

su la chinea.

PEnsando sua Maestà Siciliana di non far presentare pel regno di Napoli più chinea nè censo alla chiesa di Roma, è voce di un foglio in cui si assume = che le prime investiture date a' Normanni, quai fondatori di tale monarchia, sien veri obligatorj corrispettivi contratti = Sieno. Violati da Roma nell' eccidio de' Svevi, successori ed eredi de' Normanni, gli Aragonesi, eredi e successori de' Svevi, abolendo in Sicilia le investiture, compresero i stati di quà dal faro, su i quali poi surse il regno napoletano. Se due in un regno abbian parte divisa nell' esercizio de' supremi diritti, con armi ciascuno può reprimer chi abusi della parte non sua, fino a privare della parte che aveavi l'abusante (a). Così ne' feudi regali. Chi gode dell' utile dominio, avendo la pienezza de' dritti di maestà, ha quel della guerra; chi gode del dominio diretto, tranne omagio, qualunque prestazion che riscuote a tenore del patto d'

(a) *Si Rex partem habeat summi imperii, partem habeat populus aut senatus, regi in partem non suam involanti vis justa opponi poterit, quia eatenus imperium non habet. Quod locum habere censeo, etiamsi dictum sit, belli potestatem penes regem fore: id enim de bello externo intelligendum est: cum alioqui quisquis imperii summi partem habeat, non possit non jus habere eam partem tuendi: quod ubi fit, potest rex etiam suam imperii partem amittere,* Grotius de jure b. & p. lib. 7. cap. IV. §. XXIII.

inveſtitura, abuſerebbe volendo influire nel reſto; indipendenti tra loro, ciaſcun nell'ordine ſuo può reſiſtere all'altro, e può perdere il proprio attentando l'altrui (*b*). Che Roma attentaſſe, è innegabile. Scomunicò Federico II. Imperadore, I. del nome tra i Re di Sicilia, ſol perchè differiva di andare a ſottrarre dal Soldano di Egitto il proprio regno di Geruſalemme: ſcomunicato di nuovo per aver traſcurato di farſi aſſolvere prima di andarvi. In fulminar quelle ſtrane cenſure altro ſcopo non ebbeſi che allontanare lo Svevo, tenerlo inceppato in Paleſtina, per agio d'invadergli la *preziosa eredità* (*c*). Ond'egli, ancorchè aveſſe felicemente incominciata la guerra contro al Soldano, capitolò, ripaſsò il mare di volo, per venire ad eſpellere gl'invaſori (*d*). Fallito coteſto colpo, ſi fece deporre da tutt'i ſuoi ſtati nel primo generale concilio di Lione. Nè ba-

(b) Tai feudi han l'indole di federazioni inuguali. Perciò, a riſerba de' pattuiti ſervizj e caſi di devoluzione, in tutto il reſto ritengono le affezioni medeſime del ſommo imperio, *idem* cit. loc. lib. 7. cap. III. §. XIII. Veggaſi Ubero *de jure civitatis* lib. I. ſect. III. cap. VIII. n. 12. a 24. *Nexum feudale*, ſcrive il Boemero *introductio in jus publicum universale* lib. I. cap. IV. §. 16. e 17. *summæ poteſtati non nocere, ſi illum nulla comitatur ſubjectio, cum præſtatio fidelitatis vaſſallitiæ non procedit ex cogente imperio domini directi* (imperio che il diretto padrone più non ha nel vaſſallo ne' feudi franchi), *ſed contractu feudali*.

(c) Così Federico chiamava il regno di Sicilia.

(d) Muratori annali d'Italia an. 1227. 1228. e 1229.

baſtando. Traverſie in Germania e in Italia ſe gli eccitarono, come al figlio Corrado (*e*). Finalmente, braccandoſi Principe al diſegno di opprimere la caſa di Svevia, trovoſſi in Provenza. Di là Carlo di Angiò, inveſtito da Papa Clemente IV., venne a ſpogliare della vita e del regno Manfredi e Corradino. Di Coſtanza figliuola erede del Manfredi era marito Pier d'Aragona: quegli, che vendicata la Sicilia, le inveſtiture papali vi abolì giuſtamente. I ſtati dal faro in quà, detti Sicilia citeriore e allora incominciati a chiamarſi regno di Napoli, reſtarono agli Angioini. Ma come coll'oltra faro faceano un corpo, e perciò aveanvi gli Aragoneſi la ſteſſa ragione, a tai ſtati l'effetto legale del dianzi ſeguito abolimento fuor di dubbio ſi eſteſe. Vero è che per eſſi ha la chieſa romana inveſtito, non ſolamente nell'epoca Angioina, anche dopo di averne fatto racquiſto gli Aragoneſi. Ma ciò non oſta. In più delle carte inveſtenti leggeſi clauſola preſervatrice di ogni altra ragione (*f*).

In-

(e) *Ibidem* an. 1245. e ſeguenti.

(f) *Nolumus autem per præſentes tuis vel aliorum quorumcumque juribus, ſi tibi & illis in regno & in terra prædictis quomodolibet competunt, ullatenus derogari*. Leggeſi nella inveſtitura data da Pio II. a Ferdinando I. di Napoli, da Innocenzo VIII. ad Alfonſo II. ed a Ferdinando II. ſuo figlio, da Aleſſandro VI. al Re Federico, dallo ſteſſo a Ludovico Re di Francia ed a Ferdinando il Cattolico, preſſo il libro intitolato = Abuſi della giuriſdizione eccleſiaſtica ſul regno di Napoli = ſtampato in Venezia nel 1769., pag. 122.

Intera dunque è passata a' successori. Pe' quali è in oltre a riflettere, che l'aver ricevute investiture non importa rinunzia al *gius* che aveano di posseder la Sicilia citeriore della stessa maniera che la ulterior possedeasi. Rinunzia al proprio dritto, nel dubbio, non si presume. Perciò debbonsi interpetrare strettamente quegli atti, onde trar si vorrebbe tale presunzione: qualunque colore bast'ad escluderla, a fare in modo, che l'approvazione di un atto pregiudizio non rechi a quel che quivi non è espressato (g). E color vi è di troppo, anzi doppio colore. I successori de' Re della casa di Aragona non han fatt'uso d' investiture per usar del posseſso nella Sicilia citeriore o sia regno di Napoli, ma per comprare con pochi scudi la quiete interna di un popolo, la di cui vicinanza alla città di Roma, siccome un tempo gli rendè più difficile lasciar le favole del campidoglio, avealo di poi renduto timido agli acidi del vaticano. Al che si aggiugne che Roma, sempre quando pel regno Napoletano ha investito, riconoscendo il titolo di Re delle due Sicilie, ha l'abolizione del censo autenticata, che, allor che seguì, tutta compreſe la siciliana notissima monarchia, Napoli seguentemen-

(g) *Approbatio intelligitur facta sine præjudicio jurium in reliquis . . . & , si aliquo colore probari potest in parte , non est extendenda ad totum* : Barzio decis. 70. num. 22. & 23.

mente col regno che portane il nome (*h*). Ecco quel che risulta (atteſa la indelebil memoria del tragico ſpoglio patito da' Svevi e conſeguenza di legge dimoſtratane) dai con franchezza chiamati corriſpettivi contratti obbligatorj.

D'altra banda, preſumer contratto dove manca la cauſa è vanità. Leone IX. a' Normanni e per queſti ad Umfredo lor capo, *omnem terram quam pervaſerant, & quam ultra verſus Calabriam & Siciliam lucrari poſſent, de Sancto Petro hereditali fundo (feudo) ſibi, & ſucceſſoribus ſuis, poſſidendam conceſſit* (*i*). I conceduti eran luoghi d'Italia. Uſurpata dagl' Eruli all' imperio romano, vendicata da' Goti che ne fecero un regno, lor la tolſero i Greci, i quali, ritenutone il Ravennano e i ducati, di Roma, di Napoli, di Gaeta, di Sorrento, di Amalfi, le frontiere di Puglia e Calabria colla Sicilia, cederono il reſto all'armi de' Longobardi. Fondaron coſtoro l'ampliſſima ducea di Benevento. Arichi Duca, avendo in moglie Adelberga figlia ſucceditrice dell' ultimo Re Longobardo ſpogliato da Carlo magno, ſi erſe in

(h) Quì non corre la regola dianzi dal Barzio riferita. Quì riconoſcere un titolo eſcluſivo del cenſo, riconoſcerlo eſcluſo per la Sicilia, dopo aver preſervate le ſteſſe ragioni pel regno di Napoli, è un dichiarare veramente precaria l' eſazione del cenſo per queſto regno.

(i) Malaterra lib. II. cap. 14.

in Principe indipendente. Onde i suoi successori, che intitolavansi *Principes gentis langobardorum*, sempre furono in brighe co' Franchi, coi Germani, e co' Greci. In Italia, il piede delle contrade or componenti il regno napoletano era tale, la Sicilia teneasi da' Saraceni, allor che i Normanni vi giunsero, allor che Unfredo li conducea, e fino allora menoma sovranità non aveanv' i Papi acquistata (*k*). Ciò posto, Leone diede un bel nulla. Ed oh ribrezzo! L'altrui si concede, nel nome di s. Pietro si autorizz' aggressori, quai figuravano in

(k) Dagli Eruli inondata l' Italia, Zenone Augusto, che fedea nel trono di Costantino, vedendo impossibile ricuperarla, comuniconne il diritto a Teodorico: venne, vinse costui, fondatovi regno legittimamente, a' suoi Goti il trasmise. Il greco giustiniano, perchè più forte, nell' italico regno estinse i Goti. Loro affini per nazione e per sangue i Longobardi pochi anni dopo il ritolsero a' Greci, a' quai, com' eran per mare assai potenti, restarono i litorali. Elasso gran tempo, fingendo di assistere l' interesse de' Greci, occuparono i Franchi la regia de' Longobardi a Pavia, cui succederono i Germani. Ma i Longobardi di Benevento, ritenendo, riunendo gli oltra due secoli esercitati diritti, non solamente sostennero, malgrado le vicende di guerre, la indipendenza da' Greci, da' Franchi, e da' Germani: unita alla ragione de' Goti la tramandarono. Perciò i Normanni, connazionali anch' essi, da principio aggressori, indi congiunti di parentela, successori in appresso de' Longobardi, la ragion di costoro e de' Goti facendo valere nelle provincie meridionali d' Italia, da Puglia e Calabria sfrattati i Greci, ruppero il giogo de' Saraceni in Sicilia. In tal guisa la erettavi monarchia coi stati annessi, proveniente dal tronco dell' imperio romano con tanta naturalezza, libera quanto fu il tronco, non ebbe in origine nè in progresso alcun' uopo di estraneo appoggio.

in quel punto i Normanni, per far nascere un feudo alla sua chiesa! Spontanea dedizione, idea di feudo oblato non può attaccarvisi (*l*). Legittimati dal tempo, avrebber potuto successivamente i Normanni offerire a s. Pietro le lor conquiste. Semplice offerta non bastava. Bisognava tradizione alla chiesa del s. Apostolo, perchè questa potesse qualità feudale dare all' offerta nell' atto di renderla agli offerenti (*m*). Fatto sta che le investiture de' Papi, Leone IX., Nicolò II., Gregorio VII. ed altri, fan motto dell' ammasso de' luoghi infeudati, come di fondo assolutamente proprio della chiesa romana. Il che si è veduto insussistente. E ne segue, che trovata non vera la proprietà asserita, mancando al contratto la causa radicale,

(l) Poveri venturieri in paese alieno, conquistandolo a danno de' possessori, aver non poteano idee nè generose nè pie. Prima per non esser turbati nelle lor mire, indi per conservare i conquistati dominj, prestaronsi a carte del tutto assurde, soltanto perchè dettate da quei che credeano poter disporre dell' universo. Di che più innanzi si avrà dettaglio nel paragrafo *or veggasi*.

(m) Tradizione della cosa oblata è indispensabile, perchè possa colui, cui si offerisce, acquistarvi dominio, e disporne così in beneficio dello offerente medesimo. *Hertius de feudis oblatis* pag. 369. §. 72. In Germania, dove abbondavano i feudi oblati, eravi legge, che l' oblatario, seguita in lui la tradizion della cosa, la ritenesse un' anno e un giorno pria d' investirne l' oblatore l. 1. specul. Saxonic. artic. 34.

non v' ha più feudo, non è più ligio il poſſeſſore del fondo (*n*).

Famoſo quanto falſo è il diploma, per cui dona l' Imperador Coſtantino a Silveſtro Pontefice e ſucceſſori *tam palatium, quam romanam urbem, & omnes Italiæ, ſeu Occidentalium regiones.* Foggiato nel ſecolo ottavo, e avendo voga nell' undecimo, quando nacquero le inveſtiture delle quali ſi parla, potè, dice il Muratori, averle prodotte. Soggiugne „ Sembra ancora, „ che circa queſti medeſimi tempi foſſero dati „ fuori colle giunte i diplomi di Ludovico Pio, „ di Ottone I. e di Arrigo I. Auguſti in favore „ della chieſa romana, dove è parlato di Bene- „ vento, della Calabria, della Sicilia e di altri „ paeſi coerentemente agl' intereſſi di quei tempi, „ ma con diſcordia da que' de' ſecoli precedenti. „ Potrebbeſi credere, che ſu tali fondamenti ſi „ piantaſſe il principio de' dritti, che d' allora „ fin quà gode la Sede apoſtolica ſopra le due „ Sicilie, nelle quali ha ſtabilito una sì autenti- „ ca e giuſta ſovranità e preſcrizione, contro di „ cui non ſi può allegare ragione alcuna „ (*o*).

Per

(n) Tra le regole di dritto publico univerſale è quella che dicesi *condictio fine cauſa. Cum enim*, così il Pufendorf de jure nat. & gent. lib. IV. cap. XIII. §. V. in fine, *non donandi cauſa datum ſit, intelligitur ea conditione datum & acceptum eſſe, ut niſi cauſa dationis appareat, reſtituatur.* Ciò poſto, dove cauſa di omagio e di cenſo non appaja, dee reſtituirſi al poſſeſſore del fondo la libertà naturale di più non preſtarli.

(o) Annal. d' Italia an. 1059.

Per ogni ragione basterebbe allegare la riferita clausola preservatrice (*p*). Del resto, se i fondamenti della papale sovranità per Benevento, per Calabria, e Sicilia si vuol che fossero le imperiali accennate donazioni, scoverte apocrife, niuno intende come possa più reggere, chiamarsi autentica. E di peggio, l' architettura de' diplomi dei nominati tre Augusti *coerentemente agl' interessi di que' tempi*, cioè delle investiture de' Papi su i paesi anzidetti, vi distrugge ogni titolo e buona fede. Questa, che per sistema del *gius* civile è d' uopo solamente nell' atto di contrarre de' accompagnare in ogni tempo il contratto giusta i principj del *gius* canonico, uniformi alla ragion di natura, il cui spirito dirige le libere genti (*q*). Quando anche in buona fede, su la credenza di esser veri i diplomi, spedite si fossero le prime investiture, come pretendere di più spedirne, costando il contrario? Muratori si duole di censor del suo libro degli annali d' Italia, perchè il chiama *fatale al principato romano*.

(p) Clausola, le cui parole son sopra nella nota let. f.

(q) Cap. 5. e 20. X. de praescriptione, su di che il Pufendorf. c. l. lib. IV. cap. XII. §. XIII. *Jure canonico etiam per omne tempus intermedium bona fides requiritur . . . . Quæ sententia magis ad sanctimoniam juris naturalis videtur accedere: quippe cum per introducta rerum dominia obligatio intelligatur omnibus hominibus injuncta, quantum in se est efficiendi, quo quisque re sua, quæ citra domini consensum apud ipsos est, iterum potiatur.*

L' apoſtolica ſede di lui ſi duole, che dopo aver rilevata la inſuſſiſtenza del titolo in quiſtione, e poſta in chiaro la mala fede fin dalla origine, la creda capace di adottare lo ſterile diſonorante rimedio, quale ſarebbe nel caſo preſente la preſcrizione. A lui dee moltiſſimo la verità. Ma dovea pur credere, che i romani Pontefici del tempo ſuo non l' amaſſero meno di quel ch' egli l' amò: non era oneſto nè utile mal puntellare ſconcio edifizio che avea da buono iſtorico roveſciato.

Or veggaſi la vera cagione, per cui tanti Sovrani, non i ſoli delle Sicilie, divennero ligj. *In perſona B. Petri terreni ſimul & caeleſtis imperii jura Deus ipſe commiſit*. Monarchi univerſali, i ſucceſſori di Pietro credean di avere le due ſpade in balia, le due poteſtà. Quindi di poi la bolla *unam ſanctam* di Bonifacio VIII.(r), che in publicar giubileo comparve con due corone e col manto imperiale, prendendo per diviſa: ECCE DUO GLADII HIC (s). Egli, avendo Ruggiero di Loria (celebre ammiraglio) conquiſtata Gerba ed altr' iſole in Africa, laſciogliele in feudo, con obbligo di giurar fedeltà, e per cenſo pagare annualmente cinquant'

(r) Extrav. Commun. l. 7. tit. de Major. & Obed.

(s) Autor della ſtoria civile del regno di Napoli lib. 21. cap. 3. in fine.

quant' once d' oro (*t*). Donò Aleſſandro VI. a Ferdinando ed Iſabella Re di Caſtiglia la terra ferma e le iſole, quante mai foſſero, non ancora ſcoperte dall' uno all' altro polo (*u*). Padroni, come aſſerivanſi, del mondo intero, agivan così. Il ſiſtema politico europeo dipendea da' Papi, irreſiſtibili dato ad intendere, poter aſſolvere i popoli dal giuramento. Coteſta maſſima, produttiva ne' Principi d' interne ed eſterne inquietudini, cagion vera ſi fu (pretesti la divozione el riſpetto) di aver la ſede papale acquiſtato diretto temporal dominio in tutta Europa, ſuoi ligj i Re, di Spagna, d' Inghilterra, di Scozia, di Portogallo, delle Ruſſie, di Polonia, di Francia, di Saſſonia, di Boemia, di Danimarca &c. (*x*).

Con andare del tempo, ricreduti i popoli, i Papi rientrati in ſe ſteſſi, gli uditi regni, non pa-

(t) Idem citato ſoco; il Tutini degli Ammirati del regno riporta la carta di tale inveſtitura nella pag. 90. Raynald. an. 1295. n. 37.

(u) Bolla di Aleſſandro VI. è preſſo Franceſco Lopez iſtoria dell' Indie cap. XIX.

(x) Gregorio VII. lib. 1. epiſt. 7. Aleſſandr. II. epiſt. 8. Raynald. ad an. 1320. n. 37. . . . . Barron. ad an. 1075. n. 28. Idem ad an. 1081. Regiſtri di Gregorio VII. lib. 8. epiſt. 25. Baronio 1081. n. 33. Muratori diſſertazione 71., da vederſi il Chioccarelli tom. 1. de' ſuoi manoſcritti giuridizionali. Da' regiſtri di Gregorio VII., dalla diſſertazione del Muratori 69. ſu i cenſi e rendite della chieſa romana &c. ſon tratte le notizie corriſpondenti, oggi notiſſime ſenz' alcun' uopo di ricordarne i fonti.

pagando più cenſo nè preſtando più omagio, per non uſo mano mano ſi ſciolſero dall' inteſo ligame. La cagione, che ligò tanti regni, ſe diverſa è da quella del cenſo e chinea del regno di Napoli, quì non s' innovi. Ma ſe per tutti gli eſami antecedenti (*y*) deeſi dire onninamente la ſteſſa, convien che quì valga il medeſimo eſempio. Ceſſato il meto di abuſo del potere de' Papi a gloria loro, Napoli ſola reſtarebbe in errore alla lor ſede ingiurioſo?

Un de' gravi riſcontri della papale influenza ſul temporale de' Principi fu l' aver data, a ſcapito degli Auguſti Greci, la imperial corona in Roma a Carlo il grande. Fino ai tempi di Carlo V. ſembrò neceſſaria la coronazione romana: gli eletti in Francia, in Italia e Germania, Re coronati da' Veſcovi, Imperadori dal ſommo Pontefice ſi coronavano. Per non uſo un coſtume, di ſette ſecoli e più, venne abolito (*aa*). Qual preſcritto da tempo sì lungo, i romani Pontefici nol riclamarono. Preſcrizione, in cauſa per Napoli aſſai più chiara, allegherebbero eſſi?

E'

(y) Senza tutti rileggerli, ſufficient' è la piccola nota let. l.

(aa) Ricevuta che ebbe Carlo V. in Bologna la imperial corona da Clemente VII., niun' altra ſcrive il Muratori nell' „ an. 1530., più ne ha veduta l' Italia, giacchè gl' Imperado- „ ri ſi ſono meſſi in poſſeſſo di uſar ſenza di eſſa il titolo e „ l' autorità degli Auguſti.

E' da por mente a quel che ſiegue . Avea Teodorico Re d' Italia introdotto, non poterſi conſecrare il Pontefice, ſe non dopo approvata da lui la elezione. Diſcacciati i Goti da Narſete, Papa Vigilio non oppoſe la incongruenza di tal coſtume a Giuſtiniano, che il ſeguitò. Gregorio magno, per evitare la ſua iſtituzione, ſi valſe del coſtume anzidetto: *ſcripſerat Imperatori Mauricio, conjurans ne umquam conſenſum praeſtaret*. Maurizio per contrario, che conoſceane l' eccelſo merito, *data praeceptione, ipſum juſſit inſtitui* (*bb*). Solea l' eletto, fino dal regno gotico, pagare al principe una certa ſomma. Coſtantino Pogonato Imperadore, a petizione di Giovanni Veſcovo di Porto, tolſe tal pagamento, ritenendo il diritto di confermare (*cc*). Gli auguſti ſucceſſori incaricavano dell' eſercizio di coteſto diritto i loro Eſarchi reſidenti in Ravenna (*dd*). Ceſſato in Roma il dominio de' Greci, ſuccedutivi gli Auguſti Franchi, gli auguſti Germani, coſtantemente fino ad Arrigo IV. la regia conferma in elezione de' Papi ſi praticò. Gregorio VII. Ildebran-

(bb) Johan. Diacon. lib. 1. cap. 39. & 40. Gregor. Turon. X. 1.

(cc) Per teſtimonianza di Anaſtagio, il Pontefice eletto non potea ordinarſi ſe prima il decreto della ſua elezione non foſſe recato *in regiam urbem*, cioè in Coſtantinopoli, ſecondo l' antica conſuetudine.

(dd) Veggaſi il de Marca de concord. ſacerd. & imper. lib. 8. cap. 9. intero.

brando, che tanto intrapreſe contro di Arrigo, nel caſo proprio vi ebbe ricorſo, riconobbe quell'uſo (*ee*): *rito canonico* da Romano concilio appellato (*ff*). Ed era tale. Legittimo fondatore del regno italico, ſovrano in Roma Teodorico, dovea invigilare, far sì che i Pontefici canonicamente ſi elegeſſero. Perciò egli provvide fra i due eletti, Lorenzo e Simmaco, quanto iſpiravagli la qualità di coſtode e protettor della chieſa, come Onorio Imperadore avea pur fatto in ſciſma di elezione tra Bonifacio ed Eulalio (*gg*). Noto è l'editto del Re Atalarico, per regolare l'elezioni non men del Veſcovo di Roma che di tutte le altre chieſe d'Italia, dettato da Caſſiodoro pio e dotto canoniſta, e inviato al Pontefice Giovanni II., che accolſelo e publicò nelle forme (*hh*). *In hoc Reges, ſicut eis divinitus praecipitur, Deo ſerviunt in quantum Reges ſunt, ſi*

(ee) Ildebrando, eletto Pontefice ſuo malgrado (a quel che dicea) pregò l'auguſto Arrigo di negare l'aſſenſo: *quod ſi non faceret, certum ſibi eſſet, quod graviores & manifeſtos ipſius exceſſus impunitos nullatenus toleraret*, parole del Cardinal di Aragona nella Vita di eſſo Ildebrando o ſia Gregorio VII. Quell'Auguſto mandò Gregorio Veſcovo di Vercelli, Cancelliere del regno Italico, in Roma, *quatenus auctoritate regia electionem ipſam confirmaret, & conſecrationi ejus intereſſe ſtuderet*.

(ff) Veggaſi nel principio la brieve riſpoſta del Muratori al cenſor del ſuo libro degli annali d'Italia.

(gg) Gli autori, anch'eccleſiaſtici, che ne parlano, ſono preſſo il Giannone lib. III. cap. ult. n. 7. da leggerſi intero.

(hh) Ibidem.

ſi in regno ſuo bona jubeant, mala prohibeant; non ſolum quae pertinent ad humanam ſocietatem, verum etiam . . . ad divinam religionem: così interpetra s. Agoſtino il ſecondo de' ſalmi. E ora intendeſi perchè Papa Vigilio non ſi oppoſe a Giuſtiniano nell' eſſercizio del dritto, che aveano precedentemente i Re Goti in ordine all' elezione de' Papi eſercitato. S'intende ancora perchè il gran s. Gregorio, il qual chiamava gli Auguſti *dominos ſuos* (*ii*), fece premura acciò negaſſe l' Imperador Maurizio di aſſentire alla ſua elezione. Facoltà, la qual non poteaſi contradire da' romani Pontefici, ſe non quando acquiſtarono la ſovranità di Roma. Pure, mentr' era coteſta ſovranità in altro Principe, per non uſo abolirono il rito della regia conferma, antico di cinque ſecoli, e non mai contradetto. Titolo sì giuſto come quel che naſcea dal più ſacro rapporto del principato, buona fede renduta luminoſiſſima dall' annuenza di tanti Papi e dall' elaſſo di tanti ſecoli, non valſero a indurre uſucapion di quel rito: indurraſſi dove nè giuſto titolo nè buona fede ſon per le mille?

Si può ſempre tornare alla prima natura, il tempo non lo impediſce, queſta è regola della curia romana (*kk*). Roma con queſta regola, non

(ii) S. Gregor. m. lib. 14. epiſt. 61.
(kk) Oſtienſ. in ſumma tit. de foro compet.

per altro motivo che provvedere al decoro della sua chiesa, infranse un' uso, nato da giusta causa, pacifico nel suo progresso, riputato canonico momenti prima del suo finire. Viepiù dunque il non uso approverà di un costume, illegalissimo sotto i Normanni, torbido sempre sotto de' Svevi, legalmente abolito dai Re della casa di Aragona. Chi da questi discende, tor volendo un' omagio indecoroso, ha per se il cumolo delle di sopra ponderate ragioni, ha dell' imperio romano allemannico, di tutt' i regni d' Europa, gli esempj da Roma riconosciuti. Voler che il tempo rimeni alla prima natura, in pregiudizio del terzo, è trista regola. Tornarvi, dileguate le assurde opinioni, è frutto del tempo, assodator de' giudizj della natura: *opinionem commenta delet dies, naturæ judicia confirmat.*

Risposta all' allocuzione del Papa su la chinea, ristretta al punto in quistione.

IL sommo Pontefice Pio VI., con allocuzione a' venerabili fratelli ed altri astanti, partecipa il dolor suo per non essersi prestato in quest' anno a nome del Re delle due Sicilie nè omaggio nè censo alla Chiesa romana: crede che un debito, garandito dal giuramento, dal solito, dalle ricognizioni di sua Maestà Catto-

lica

lica è del regnante attuale Re Ferdinando, sarà per essere continuato.

Il giuramento non fa, munisce il debito. Se vero il debito non è, sarebbe turpe cosa l'eseggerlo, di turpitudine non può esser vincolo il giuramento. Causa vuol trarsi dalle investiture impartite a Normanni quai fondatori della monarchia siciliana. Su quale appoggio? o di oblazione fatta da essi alla Chiesa di Roma, o di concessione che questa lor fece. Niuna delle due. Venturieri i Normanni, legittimamente offerir non poteano terre occupate, nè offerta vi fu. I Pontefici, Leone IX. ad Unfredo, Gregorio VII. a Guiscardo, le concederono. Dal che nascerebbe sicuro titolo feudale, se il conceduto appartenuto si fosse a' concedenti. Ciò che non regge. Possessori de' conceduti investiti luoghi erano Longobardi, Greci, e Saraceni: le donazioni a' Papi de' luoghi anzidetti pretese fatte da Costantino, da Lodovico Pio, Ottone I, Arrigo I Augusti, son false: unico fondamento del papale dominio nella monarchia divisata era nell'assioma della suprema universal potestà sul temporale de' principi, spacciandosi, che *in persona B. Petri terreni simul & cœlestis imperii jura Deus ipse commisit*, creduto un tempo da popoli, temuto da principi di tutta Europa, seguentemente dagli accennati Normanni e successori. Ciò posto, varrebbero le lor giuste promesse se in fede buona potesse

dirsi

dirſi (quel ch'è beſtemmia) approvarſi da Dio, che l'altrui ſi conceda, o facciaſi uſo di falſe carte, o nel nome divino ſi ſpacci chimera per violentare tutto il genere umano. Solito d'altra banda non giova là dove manchi la buona fede, perpetua negli atti umani richieſta dal gius canonico coerentemente alla ragion di natura. Ond'è che in forza di ragion pubblica, in ogni tempo, dilucidato l'errore, ceſſa la ingiuſta obbligazion di preſtare, ed apreſi l'azion dell'indebito a quei che aveſſero erroneamente preſtato. Caſo appunto dell'omaggio e del cenſo di che ſi parla.

Anzi di addolorarſi dell' abolita preſtazione, avrebbela naufeata il Santo Padre, ſe aveſſe avuto preſente quanto à prodotta la renitenza del Re: il cui ſincero filiale riſpetto a ſua Santità, niun dubita, che ſarà più coſtante per l'avvenire, non più derivando da miſtura di cauſa inſuſſiſtente e precaria, ma da ſolo principio di religione.
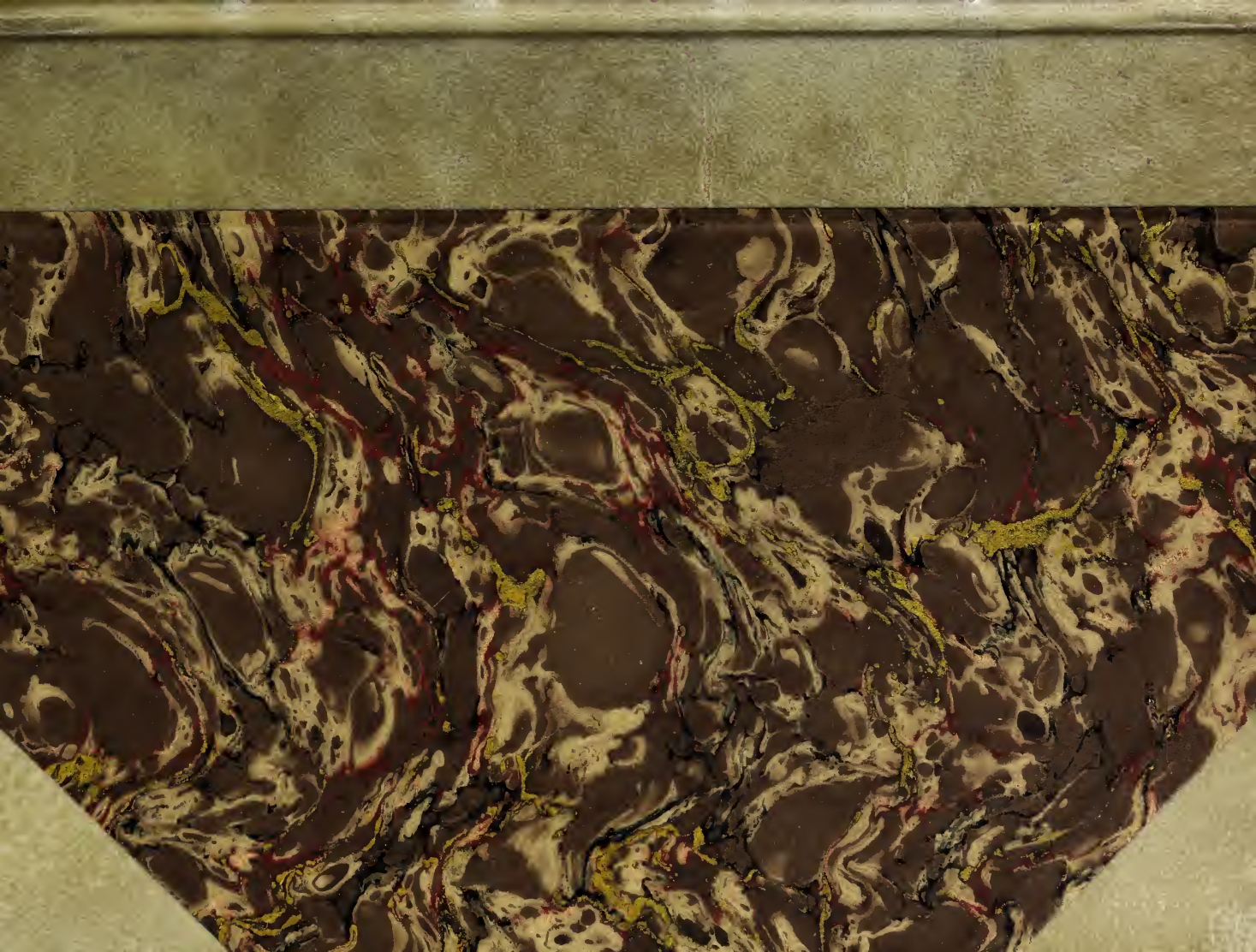
I molti lumi della Santità ſua, calcolando la coſa in se ſteſſa, gli eſempj, la opinione comune, faran conoſcere in queſta congiuntura quanto poco è che perde la Camera apoſtolica riguardo al molto che creſce di pregio, arrendendoſi al vero, l'apoſtolica ſede.